

REGIONE UMBRIA**MODALITÀ REGIONALI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO MIPAAF 7 APRILE 2015 N. 2337 PER QUANTO CONCERNE LE DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO - CASEARI****Art. 1*****Campo di applicazione***

Il presente documento definisce le modalità regionali finalizzate all'attuazione del Decreto Mipaaf n.2337 del 7 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.115 del 20 maggio 2015, adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in applicazione dell'articolo 151, del Regolamento (UE) n.1308/2013.

Il regime delle quote latte è terminato il 31 marzo 2015 (termine della campagna lattiero-casearia 2014/2015), ai sensi del combinato disposto di cui all'art.66 del Reg.(CE) n.1234/2007 e s.m.i. e dell'art.230 del Reg.(UE) n.1308/2013. Il Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, all'articolo 151 (Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari) ha stabilito che, a decorrere dal 1°aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo devono dichiarare all'autorità nazionale competente dello Stato membro, il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese direttamente dai produttori. In applicazione del richiamato disposto normativo dell'Unione il Regolamento di Esecuzione (UE) n.1097/2014, nel modificare il Regolamento (UE) n.479/2010, ha stabilito che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il giorno 25 di ogni mese, il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi e riferito al tenore effettivo di materie grasse, consegnato il mese precedente da parte dei produttori di latte vaccino ai primi acquirenti stabiliti nel loro territorio. La Commissione ha inteso in tal modo assicurare la prosecuzione di un costante ed affidabile sistema di monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie sul territorio dell'Unione anche dopo la scadenza del regime delle quote latte. Il citato Decreto Mipaaf, pertanto, ha l'obiettivo di garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel territorio nazionale dichiarino, in modo tempestivo e preciso, il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese dai produttori successivamente alla data del 31 marzo 2015, per le finalità suindicate.

Art. 2***Definizioni***

- **Primo acquirente:** si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:
 - a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
 - b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
- **Produttore:** ogni azienda di produzione di latte identificata, conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 1°dicembre 1999 n.503, attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA) e ogni sua unità tecnico-economica attraverso il Comune di ubicazione. Le unità produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune sono considerate unitariamente.
- **Centro aziendale:** centro aziendale è identificato attraverso la Particella Catastale su cui è ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente.
- **MIPAAF:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Art. 3

Gli adempimenti Regionali in attuazione del D.M. n.2337 del 7 aprile 2015.

Il presente provvedimento intende disciplinare le modalità di attuazione del Decreto Mipaaf n.2337 del 7 aprile 2015 da parte della Regione Umbria, per gli aspetti di di ordine operativo e per le attività di controllo.

Art. 4

Riconoscimento dei primi acquirenti (art. 3 del D.M. n.2337 del 7 aprile 2015).

I Primi Acquirenti di latte vaccino riconosciuti e regolarmente iscritti nell'Albo regionale degli acquirenti, istituito ai sensi della Legge n.119/2003 e s.m.i. alla data del 20 maggio 2015 (data di entrata in vigore del Decreto 7 aprile 2015) conservano il riconoscimento ottenuto e transitano automaticamente nell'istituendo Albo regionale dei Primi Acquirenti di cui al D.M. 7 aprile 2015, tenuto in formato elettronico ed aggiornato dalla Regione Umbria ai fini della registrazione dei nuovi primi acquirenti e della cancellazione delle ditte che cessano di operare. Ai richiamati Primi Acquirenti è fatto obbligo di assicurare la disponibilità delle scritture contabili presso la propria sede legale in occasione dei controlli espletati da parte degli organi competenti, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto Mipaaf n.2337 del 7 aprile 2015.

L' Albo regionale dei Primi Acquirenti di cui al D.M. 7 aprile 2015 è costituito dai seguenti campi:

- Matricola AGEA;
- Codice fiscale;
- Partita IVA;
- Denominazione/ragione sociale;
- Sede legale;
- Matricola Albo regionale;
- Inizio attività riconosciuta;
- Fine attività riconosciuta.

L'Albo regionale dei Primi Acquirenti è disponibile e consultabile nell'area libera del portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) all'indirizzo web **www.sian.it**, **pagina Servizi/Consultazione**, dove è reso pubblico ed accessibile per tutti i soggetti interessati. I Primi Acquirenti latte vaccino prima di poter ritirare latte direttamente dai produttori devono essere riconosciuti ed inseriti in questo Albo. A tal fine devono presentare apposita istanza (Domanda di riconoscimento Primo Acquirente) al competente Servizio della Regione Umbria in relazione alla propria sede legale. Presso la sede legale dell'Acquirente devono essere rese disponibili, altresì, le scritture contabili. L'istanza di riconoscimento deve indicare se il Primo Acquirente dispone di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN ed intende utilizzarle per le finalità di cui all'art.6 commi 3, 4 e 5, del D.M. 7 aprile 2015. In tal caso, infatti, deve essere indicato il soggetto incaricato per l'accesso alla specifica banca dati. In alternativa deve comunicare di aderire ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3bis del Decreto Legislativo n.165 del 27 maggio 1999, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 188 del 15 giugno 2000, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti. In tal caso il Primo Acquirente deve allegare idonea documentazione probatoria rilasciata dai richiamati gestori dei servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN atta a dimostrare che si avvale dei richiamati organismi per le finalità di cui all'art.6 commi 3, 4 e 5, del D.M. 7 aprile 2015. L'istanza deve riportare

obbligatoriamente la data presunta di inizio attività, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla presentazione della stessa all'Ufficio regionale competente. Pur tuttavia nel caso in cui alla data del 20 maggio 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Mipaaf n.2337 del 7 aprile 2015) esistano già agli atti di questa Regione richieste di riconoscimento presentate ai sensi della Legge n.119/2003 e s.m.i., il provvedimento può essere adottato anche alla luce della data di inizio attività indicata con tale richiesta. Resta fermo, comunque, il principio che la data di inizio attività non può essere, comunque, antecedente a quella di adozione del provvedimento di riconoscimento.

Il riconoscimento è concesso a condizione che il Primo Acquirente:

- a) Comprovi la sua qualità di commerciante allegando all'istanza apposita dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., che indichi, fra l'altro, gli estremi di iscrizione alla CCIAA e l'assenza di cause ostative di cui all'art.67 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i;
- b) Disponga di locali in cui l'autorità competente può consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali in occasione dei controlli;
- c) Disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3bis del Decreto Legislativo n.165 del 27 maggio 1999, così come modificato dal Decreto Legislativo n.188 del 15 giugno 2000, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli Acquirenti;
- d) Disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un Ente Certificatore riconosciuto;
- e) Si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all'articolo 6 commi 2 e 3 del D.M. 7 aprile 2015 e a mettere a disposizione la contabilità per l'esecuzione dei controlli;
- f) Si impegni a comunicare tempestivamente, al competente Servizio regionale, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi nonché l'eventuale intenzione di non voler più ritirare latte direttamente dai produttori.

Art. 5

Mutamento nella conduzione o forma giuridica del primo acquirente.

In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, su apposita istanza presentata dal Primo Acquirente, il riconoscimento resta valido, previa verifica da parte della Regione del mantenimento dei requisiti previsti per il riconoscimento ivi compreso gli impegni che devono essere assunti. A tal fine il titolare o legale rappresentante che subentra deve presentare tempestivamente al competente Servizio Regionale, apposita domanda (istanza di mutamento conduzione o forma giuridica Primo Acquirente) indicando i motivi del subentro (decesso del titolare, compravendita aziendale, affitto d'azienda, cambio di ragione sociale, ecc.) ed allegando, se del caso, apposita documentazione probatoria (dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, successione ereditaria, atto di compravendita o di affitto aziendale, copia dell'atto notarile di variazione della ragione sociale, ecc). Le istanze presentate devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo (D.P.R. n.642/1972 e s.m.i).

Art. 6

Revoca del riconoscimento di primo acquirente

Qualora l'Acquirente non acquisti latte direttamente dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e, previo avvio del procedimento di decadenza nei modi e nei termini di cui alla Legge n.241/1990 e s.m.i, si provvede a revocarlo con l'adozione di apposito provvedimento. Il riconoscimento è revocato, altresì, nel caso vengano meno i requisiti

richiesti per il riconoscimento di Primo Acquirente. In ogni caso si provvede a registrarne tempestivamente gli esiti al SIAN per consentire ai produttori le verifiche di cui all'art. 6 comma 1 del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015.

Art. 7 **Registri**

Il Decreto Mipaaf n.2337 del 7 aprile 2015, prevede l'obbligo per i Primi Acquirenti di aggiornare il registro telematico presente al SIAN dove devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:

- Estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione;
- Quantitativo, in chilogrammi, del latte consegnato mensilmente da ogni allevatore;
- Indicazione del relativo tenore di materia grassa rilevato dal latte ritirato da ogni produttore come risulta dalla apposita certificazione di analisi effettuata nel mese di riferimento.

Gli adempimenti degli Acquirenti sono esplicitati, tra l'altro, agli articoli 6 e 7 del Decreto Mipaaf n.2337 del 7 aprile 2015. Il richiamato Decreto non prevede l'obbligo di istituzione e tenuta di alcun altro registro se non quello di cui al presente paragrafo.

Art. 8 **Tenore di materia grassa.**

Ai fini della determinazione del tenore di materie grasse l'Acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, articolo 3 paragrafo 3 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, può essere effettuata una sola analisi al mese. Le analisi devono essere effettuate presso laboratori riconosciuti ed inseriti nell'apposito registro regionale dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo. Sono comunque valide le analisi della materia grassa effettuate presso laboratori accreditati ai sensi del Reg. (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. I certificati delle analisi effettuate sono conservati per almeno tre anni presso la sede di conservazione delle scritture contabili, unitamente a tutta la documentazione necessaria per le attività di controllo.

Art. 9 **Domande di riconoscimento e comunicazione di adesione/recesso associazione o organizzazione acquirenti**

Tutte le comunicazioni, sia inerenti la richiesta di riconoscimento che l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti vanno inviate esclusivamente in forma telematica alla Regione Umbria per il tramite di PEC all'indirizzo. direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it. **Non saranno prese in considerazione comunicazioni o richieste inviate in forma cartacea o tramite altre forme che non siano la Posta Elettronica Certificata.**

La domanda per il riconoscimento va inviata tramite PEC allegando le scansioni dei modelli **allegato A** (domanda), **allegato A1** (dichiarazione sostitutiva) unitamente alla scansione della dichiarazione di assolvimento dell'imposta sul bollo (**allegato A2**), debitamente compilati e sottoscritti, unitamente alla copia del documento d'identità del firmatario richiedente.

Art. 10

Controlli

La Regione Umbria per ogni campagna di commercializzazione che va dal primo luglio al 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Mipaaf n. 2337 del 7 aprile 2015, effettua controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni dei Primi Acquirenti e dei produttori di latte che effettuano vendite dirette, in relazione ai quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori e ai quantitativi di latte e prodotti lattiero-caseari venduti direttamente. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i Primi Acquirenti, presso i produttori di latte e prodotti lattiero-caseari che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti.

Art. 11

Programmazione ed esecuzione delle attività

La Regione Umbria provvede a tenere ed aggiornare l'Albo regionale dei Primi Acquirenti; tale Albo è tenuto in formato elettronico ed è gestito tramite le funzioni informatiche del SIAN. Si occupa di predisporre e rendere disponibile e ad aggiornare sul sito web regionale al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/quote-latte1> la modulistica necessaria per le attività di competenza regionale descritte nel presente documento e, in particolare:

- Domanda di riconoscimento Primo Acquirente;
- Comunicazione di accesso al SIAN;
- Istanza di mutamento conduzione o forma giuridica Primo Acquirente;
- Verbale di sopralluogo riconoscimento Primo Acquirente.

Provvede, altresì, ad espletare le attività di coordinamento in ordine a tutto quanto previsto dalle modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed, in particolare, la definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei Primi Acquirenti e dei Produttori da sottoporre a controllo per ogni campagna lattiero-casearia nonché le modalità operative per la rendicontazione dei controlli stessi. Le richiamate attività sono espletate, laddove necessario, di comune accordo con il MIPAAF e AGEA.

Art. 12

Istruttoria domande

La Regione Umbria provvede ad espletare le attività istruttorie sulle domande di riconoscimento pervenute da parte dei Primi Acquirenti che intendono essere iscritte nell'Albo regionale esclusivamente per le istanze trasmesse tramite PEC complete di tutti gli allegati debitamente compilati.

All'esito positivo delle fasi istruttorie sulle domande di riconoscimento pervenute, il Servizio competente comunica la decisione adottata ai soggetti interessati e, contestualmente, aggiorna l'Albo regionale dei Primi Acquirenti tenuto in formato elettronico.

Art. 13

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "*organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*" e che abroga i Regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n.479/2010 della Commissione del 1° giugno 2010, recante “*modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio*”, per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n.1097/2014 della Commissione del 17 ottobre 2014 che modifica il Regolamento (UE) n.479/2010 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2337 del 7 aprile 2015, Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n.1308/2013, recante “*organizzazione comune dei prodotti agricoli*”, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.